

Legge regionale 09 agosto 2005 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

Art. 35 bis

(Sostegno e promozione di iniziative ed eventi)(1)

1. La Regione sostiene la realizzazione di iniziative ed eventi organizzati da soggetti, pubblici e privati, finalizzati:

a) a diffondere la conoscenza del funzionamento e delle dinamiche del mercato del lavoro;

b) a fornire alle persone le informazioni necessarie per operare scelte consapevoli in tema di percorsi di istruzione e formazione;

c) a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. Con regolamento regionale sono definiti tipologie di beneficiari, criteri e modalità di concessione e rendicontazione dei benefici di cui al comma 1.

3. La Direzione centrale competente in materia di lavoro promuove direttamente iniziative ed eventi volti a perseguire le finalità di cui al comma 1.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 24, comma 1, L. R. 17/2020